



Città di Grosseto

SETTORE AMBIENTE

Ordinanza Sindacale N.

66

Data di registrazione

28/06/2021

OGGETTO:

TRATTAMENTI ADULTICIDI STRAORDINARI CONTRO LA ZANZARA AE ALBOPICTUS (COMUNEMENTE ZANZARA TIGRE) E LA ZANZARA CULEX PIPIENS PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE DISEASE. - INTERVENTI NELLE FRAZIONI DI MARINA DI GROSSETO E PRINCIPINA A MARE.

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura delle zanzare del genere *Ae Albopictus* e del genere *Culex Pipiens*, per la prevenzione dell'infezione da virus West Nile Disease e Usutu, anche a seguito delle numerose segnalazioni pervenute a questa Amministrazione Comunale;

VISTA la nota pervenuta dall'Azienda Usl Toscana Sud Est – Dipartimento di Prevenzione datata 25/06/2019, in atti prot. n. 100920, con la quale si richiama l'attenzione delle Amministrazioni Comunali sugli interventi da mettere in atto, anche preventivamente, finalizzati alla riduzione complessiva del rischio di trasmissione di arbovirosi, invitando ciascuna Amministrazione ad approntare interventi di disinfestazione larvo-adulticide;

VISTO il Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi 2020/2025 (approvato con Circolare del Ministero della Salute del n°0010381 del 05/04/2019), contenente le linee guida per il controllo del virus West Nile Disease e Usutu che stabiliscono le tipologie e modalità di prevenzione e controllo nel caso di accertamento di infezione;

VISTA l'Intesa Stato Regioni sul Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta 2020/2025 sancita nella seduta del 15 /01/ 2020;

RITENUTO che sussistano tutti i presupposti per emettere un provvedimento, atto ad assicurare l'esecuzione di trattamenti straordinari obbligatori di lotta alla zanzara culex, sia trattamenti antilarvali che trattamenti adulticidi, nelle **frazioni di Marina di Grosseto e Principina a Mare**;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai residenti delle frazioni di Marina di Grosseto e Principina a Mare;

VISTI :

- il R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
- la L. 23/12/1978 n. 833;
- l'art. 6 della legge n. 689/1981;
- la L.R. n. 16 del 25/02/2000 e s.m.i.;

- gli art. 7/bis e art. 50 co. 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e sue successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs 65/2003
- l'art. 3-quater del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale";

VISTI altresì:

il Regolamento della Comunità Europea 1272/2008;

la direttiva Comunitaria 2009/28/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

la Circolare del Ministero della Salute numero 0024475 del 22/8/2016;

la Circolare del Ministero della Salute del 31/07/2017;

la nota della Regione Toscana prot AOGRT400985/Q del 21/08/2017;

la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento redatta in data 28/06/2021 a firma del Funzionario Responsabile del Servizio Ambiente Arch. Rossana Chionsini;

A tutela dell'igiene pubblica

INFORMA

i residenti di Marina di Grosseto e Principina a Mare che

nel giorno 07/07/2021, dalle ore 1.00 alle ore 5.00

verranno effettuati, tramite ditta specializzata incaricata dall'Amministrazione Comunale, i trattamenti di disinfestazione nebulizzando un prodotto a basso impatto ambientale e a ridotta persistenza specifico per i ditteri (mosche, zanzare, ecc.), sia sul verde pubblico che sul verde privato presente nelle frazioni di **Marina di Grosseto e Principina a Mare**, nel rispetto delle modalità indicate nel Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (approvato con Circolare del Ministero della Salute del n°0010381 del 05/04/2019) e nel Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta 2020/2025

ORDINA

a tutti residenti nelle frazioni di Marina di Grosseto e Principina a Mare di adottare i seguenti **provvedimenti** durante le ore interessate dal trattamento:

- tenere porte e finestre chiuse durante le ore interessate dal trattamento;
- rimuovere la biancheria lasciata ad asciugare durante le ore interessate dal trattamento ;
- custodire in locali chiusi eventuali animali domestici e relativi abbeveratoi durante le ore interessate dal trattamento ;
- non lasciare alimenti e bevande all'aperto durante le ore interessate dal trattamento;
- evitare il consumo di frutta e verdura provenienti dalle zone oggetto di trattamento a partire dalle ore 20 del giorno dell'intervento e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo al termine del trattamento; successivamente a tale termine, si consiglia un accurato lavaggio prima del loro consumo.

AVVERTE

- Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90 e fino al 10/07/2021;
- Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvederanno, per quanto di competenza, il corpo di Polizia municipale, l'Azienda Usl Toscana Sud Est - Dipartimento di Prevenzione nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali.

La responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (da €. 25,00 a €. 500,00) da pagarsi entro sessanta giorni (ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81).

Si dispone, altresì che la presente ordinanza, sia:

- Pubblicata on line all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale per quindici giorni • consecutivi;
- Portata a conoscenza di tutti i residenti delle frazioni di **Marina di Grosseto e Principina a Mare** attraverso un'adeguata pubblicizzazione mediante forme di comunicazione rivolte ai cittadini residenti nelle aree interessate;
- Trasmessa in copia al Prefetto di Grosseto, al Comando della Polizia Municipale di Grosseto ai fini della vigilanza per la relativa esecuzione e all'Azienda USL Toscana Sud Est Dipartimento di Prevenzione;
- alla Stazione dei Carabinieri di Grosseto.

È fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è il Funzionario Responsabile del Servizio Servizi Ambientali Ambiente - Settore Ambiente del Comune di Grosseto Arch. Rossana Chionsini (0564488647) e mail: rossana.chionsini@comune.grosseto.it

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente – Ing. Annaclaudia Venturini (0564 488870) e mail: annaclaudia.venturini@comune.grosseto.it

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma, la Legge 7 agosto 1990 n.241 avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Toscana Via Ricasoli n.40 Firenze ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione

Il Sindaco

vivarelli colonna antonfrancesco / ArubaPEC

S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)